



COPIA

COMUNE DI SCOPPITO

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 49

del: 30/12/2019

OGGETTO: "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" - PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 5 D.L.GS. N. 152/2006 E S.M.I.) E RIADOZIONE PROGETTO DI VARIANTE.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di Dicembre, alle ore 11:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto segue:

Consiglieri		Presenti	Assenti
Giusti Marco	Sindaco	X	
Ciancarella Cesare	Consigliere	X	
Rossilli Francesca	Consigliere	X	
Albani Alessio	Consigliere		X
Volpe Pietro	Presidente	X	
Ciancarella Tommaso	Consigliere	X	
Soncini Pamela	Consigliere	X	
Di Gregorio Enrico	Consigliere	X	
Maurizi Marta	Consigliere		X
De Nuntiis Dante	Consigliere		X
De Nuntiis Andrea	Consigliere		X
Renzetti Emiliano	Consigliere		X
Mancini Marco	Consigliere		X

ASSEGNATI N. 13; IN CARICA N. 13; PRESENTI N. 7; ASSENTI N. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Volpe Pietro nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

La seduta è pubblica.

Il Sindaco prima di procedere all'esame dell'argomento di cui trattasi invita i consiglieri interessati ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 ad allontanarsi dall'aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato *"Doveri e condizione giuridica"* statuisce al comma 2 che *"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

DATO PARIMENTI ATTO che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che *"Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico"*;

RILEVATO come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia *"espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna"* (cfr., ex multis, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

RILEVATO altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

1) *l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il*

fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);

2) i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);

3) a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);

4) l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

5) l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza"(cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);

RICHIAMATO, in particolare, il parere reso dal Ministero degli Interni n. 11236/08 – 15900/TU/00 del 21 ottobre 2008 secondo il quale: *"(...) quest'ufficio evidenzia che il comma 2 del citato articolo dispone che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (...);*

VISTA altresì la nota prot. n. 31371 del 08/07/2008 della Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve per l'Ambiente e il Territorio, Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza inerente le problematiche relative all'art. 35 della LR n. 18/83 e, più in generale, in merito all'obbligo gravante sui consiglieri comunali di astenersi ai sensi dell'art 78 del D.L.gs. 267/2000 dalla partecipazione alla discussione e all'approvazione di provvedimenti che possano produrre effetti nella loro sfera giuridica;

DATO ATTO CHE questo Ente ritiene non opportuno ricorrere ad altre opzioni tecniche di approvazione e/o deliberazione, quali un commissario *ad acta*, giacché:

- ne conseguirebbe una possibile e/o potenziale violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione dello strumento urbanistico non sarebbe riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno, che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr. TAR Lombardia, sez. II, sentenza n. 4744/2009);

- l'astensione dei consiglieri dalla votazione in ordine allo strumento urbanistico si impone soltanto allorquando la discussione verta su un oggetto specifico rispetto al quale sia evidente la situazione di interessamento del consigliere. Nel caso in cui, invece, (...) il corpo deliberante sia chiamato a deliberare un provvedimento di carattere generale, quale il piano regolatore comunale, l'astensione del consigliere interessato non è necessaria, in quanto il voto del singolo amministratore non riguarda uno specifico "affare" su cui si appunta un personale interesse, ma tocca il contenuto complessivo di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui refluiscono e si compensano interessi molteplici, pubblici, collettivi ed individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.10.1986, n. 682; TAR Piemonte, I, n. 387/2008);

- l'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei soggetti membri di organi collegiali ricorra per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando influente che, nel corso del procedimento, il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza), al quale ogni p.a. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (v. C.S., sez. IV, dec. 25 settembre 1995 n. 755)." (Consiglio di Stato, V, 3744/2009);

RITENUTO pertanto in considerazione del carattere territoriale del provvedimento di cui trattasi – Ambito territoriale della frazione di Vigliano - possa operativamente procedersi con l'assenza alla discussione e votazione dei consiglieri che ritengano per essi sussistere situazioni di “correlazione immediata e diretta” tra lo specifico contenuto dell'atto deliberativo e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO CHE il Comune di Scoppito è dotato di un Piano Regolatore Generale, definitivamente approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2004 con efficacia dal 18/02/2005 data in cui, in conformità delle previsioni di cui all'ex art 43, comma 2, della legge Regionale 11/1999, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 l'Avviso di Approvazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/07/2016 avente per oggetto “Variante al Piano Regolatore Generale vigente in variante al Piano Regionale Paesaggistico: Ambito Territoriale della frazione di Vigliano – Adozione”;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è stato effettuato il deposito, a libera visione del pubblico, nella Segreteria Comunale, per 45 giorni consecutivi a far data dal 19/10/2016 e reso noto a mezzo di pubblicazione dell'apposito avviso sul B.U.R.A. e con manifesti murali e sul quotidiano digitale news-town.it;

RILEVATO che nei 45 (quarantacinque) giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A., cioè fino al 5 dicembre 2016 (termine così determinato a causa della scadenza in giorno festivo del termine prescritto), sono state presentate n. 5 osservazioni/proposte dai privati, tutte agli atti numerate e datate con protocollo ordinario e con protocollo speciale;

- 1 - Prot. n. 5277/VI/01 del 09/11/2016 – Signor MANCINI MATTEO;
- 2 - Prot. n. 5421/VI/01 del 17/11/2016 – Signor DI CARLO ROSA;
- 3 - Prot. n. 5525/VI/01 del 23/11/2016 – Signora MAZZA GIOVANNA GAETANA, Rappresentante Legale della COLLE SCIARROCCO II s.n.c.;
- 4 - Prot. n. 5723/VI/01 del 01/12/2016 – Signor MANCINI MATTEO;
- 5 - Prot. n. 5752/VI/01 del 02/12/2016 – Signor MANCINI PAOLO;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 18 del 17/03/2017 avente per oggetto “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO – Esame Osservazione” il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni presentate;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6954 del 21/12/2017 avente per oggetto: <<Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO”, ai sensi dell'art 12, secondo comma, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. Trasmissione Rapporto Preliminare.>> veniva avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante adottata;

CHE con nota prot. n. 6955 del 21/12/2017 avente per oggetto: <<Indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO”.>> veniva altresì avviato il procedimento urbanistico ai fini dell'approvazione della Variante stessa;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione n.6 del 19.12.2019, in qualità di Autorità Competente, avente per oggetto <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>> con la quale si è determinato:

"..... omissis....."

- Ø *di approvare le premesse dichiarandole parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 07/08/1990, n. 241, e ss.mm.ii.;*
- Ø *di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.L.gs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "TU Ambiente", la "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" per le considerazioni sopra esposte procedendo contestualmente alle integrazioni e/o rettifiche degli elaborati tecnici di progetto, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico riportato in premessa, dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del TU Ambiente);*
- Ø *di procedere alla integrazioni e/o rettifica degli elaborati tecnici di progetto ed alla successiva riadozione della "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO";*
- Ø *di demandare, per quanto di esclusiva competenza comunale, contestualmente alla successiva fase di riavvio della procedura urbanistica per l'approvazione definitiva della variante, gli approfondire in merito alle seguenti raccomandazioni:*
 - a) le scelte urbanistiche di localizzazione degli interventi edilizi (le variazioni planimetriche che la Variante apporta al disegno di P.R.G.) pur non determinando complessivamente incrementi di carico urbanistico in quanto vengono stralciate 4 aree destinate a scopo residenziali ricadono in ambito A2 del PRP dovranno necessariamente essere sottoposte ad un approfondimento delle caratteristiche di valenza ambientale meno sensibile;*
 - b) la verifica di coerenza con i piani sovraordinati (PRP e PTP) è lasciata alle autorità competenti;*
 - c) gli interventi proposti sono ubicati conformemente alle prescrizioni della fascia di rispetto/arretramento dei corsi d'acqua fermo restando il rispetto delle procedure derivanti dal vincolo di cui al D.L.gs. 42/2004, art. 142, comma 1;*
 - d) salvaguardare l'eventuale presenza di punti di captazione ad uso potabile e il rispetto di quanto previsto dall'art. 94 del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- Ø *di inviare copia del presente provvedimento all'Autorità procedente ed alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) coinvolte nella procedura di verifica di assoggettabilità;*

- Ø di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- Ø di attestare
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- Ø di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online del Comune di Scoppito per trenta giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del TU Ambiente) e al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente e sul sito internet ufficiale dedicato;
- Ø di demandare al Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione del Comune di Scoppito gli adempimenti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione alle A.C.A.;

..... omissis....."

VISTA la RELAZIONE GEOLOGICA E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO1 a firma del Dott.ssa. Geol. Adele AGNELLI (solo ai fini dell'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001);

VISTO l'aggiornamento del progetto di "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" adeguato alle risultanze del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO", ai sensi dell'art 12, secondo comma, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., di cui al Provvedimento di non Assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato, predisposto dal professionista incaricato, Arch. Lucrezia SCIOSCIA iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori della Provincia di Teramo al n. 657, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

ELENCO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G. AMBITO DI VIGLIANO	
ELABORATI	

A	Relazione generale	
TAVOLE		Scala
B	Inquadramento territoriale e urbanistico	Varie
C	PRG Vigente – Ambito Vigliano	1:2.000
D	PRG Variato – Ambito Vigliano	1:2.000
E	Proposta di Variante al P.R.P.	
	E.1_ P.R.P. Vigente e P.R.P. Variato	Varie
	E.2_ Trasposizione del P.R.P. sulla Variante al P.R.G. con individuazione delle rettifiche dei perimetri e della proposta di variante al P.R.P.	1:5.000

CONSIDERATO CHE come meglio si evince dall'elaborato "A - Relazione generale" predisposta dal tecnico incaricato:

"La redazione della proposta di variante si è resa necessaria per chiarire e ridefinire il quadro di riferimento normativo e pianificatorio indispensabile per dare attuazione a parte del le previsioni insediative originariamente adottate con la Variante Generale al PRG, di cui alla D.C.C. n° 28 del 30.04.1999, ma successivamente stralciate con DCC n°46 del 11.10.2001, in recepimento delle prescrizioni del Piano Regionale Paesistico.

Di tali stralci la presente variante ripropone le destinazioni d'uso dei suoli precedentemente previste limitatamente alle aree non interessate da specifici vincoli di carattere ambiente tale, geologico, idrogeologico, culturale e paesaggistico. Pertanto, al fine di pervenire alla coerenza urbanistica delle nuove previsioni con gli strumenti di pianificazione territoriale, nonché di rettificare i perimetri del P.R.P. ai sensi dell'art. 18.3 comma a) delle NTA del P.R.P del 21.03.1990 con atto 140/21, si rende necessaria una Variazione del Piano Regionale Paesistico che viene proposta mediante appositi elaborati grafici come parte integrante della presente Variante al PRG (Elab E1, E2).";

CHE "il progetto di variante si articola in quattro parti: la prima (Elab.B) individua l'ambito territoriale interessato dalla variante e fornisce il quadro di riferimento pianificatorio di carattere sovracomunale; la seconda (Elab.C) restituisce graficamente la pianificazione comunale vigente nell'ambito di Vigliano riportando le destinazioni d'uso dei suoli effettivamente cogenti sulla base del recepimento delle prescrizioni degli Enti competenti alla variante generale approvata e vigente; la terza parte (Elab.C) descrive le previsioni di variante; la quarta, infine, propone la variante al Piano Regionale Paesistico attraverso le necessarie elaborazioni grafiche ed una opportuna schematizzazione delle aree interessate (Elab E1, E2). Queste, in particolare, consistono in due aree di modeste

dimensioni, complessivamente pari a mq. 7.568, il cui carico insediativo è abbondantemente compensato dalla eliminazione di aree precedentemente previste come insediabili per mq. 8.142, ma di fatto non attuabili e quindi definitivamente stralciate.”;

CHE “La Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Scoppito - Ambito di Vigliano è stata adottata con D.C.C. n° 32 del 06.07.2016.

Le osservazioni pervenute al Comune di SCOPPITO nei modi e nei termini di legge sono state n°5.

La valutazione delle richieste/proposte è stata effettuata, oltre ovviamente allo loro logicità, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- verifica della coerenza con le prescrizioni e previsioni delle pianificazioni, prescrizioni e programmazioni sovra-comunali (P.R.P., P.T.P., P.A.I., ecc.);*
- verifica della coerenza con le norme urbanistiche generali;*
- verifica della coerenza con le linee guida e con gli obiettivi dell'adottata “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA FRAZIONE DI VIGLIANO NEL COMUNE DI SCOPPITO (AQ) IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESISTICO”;*

A seguito della suddetta valutazione, sono state quindi approvate le controdeduzioni con D.C.C. n° 18 del 17.03.2017 con la quale sono state accolte n°2 osservazioni, di cui n°1 parzialmente; delle quali n° 1 in retrocessione di area edificabile ed una relativa a mera precisazione cartografica sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, entrambe senza incrementi insediativi, mentre non sono state accolte n°3 osservazioni di cui:

- n° 2 perché con incremento dei carichi urbanistici;*
- N° 1 perché in contrasto con prescrizioni di enti con competenza territoriale.”*

CHE “Successivamente, in base alle prescrizioni delle Autorità con Competenza Ambientale, è stato eseguito un approfondimento degli studi geologici relativamente all'ambito per il quale le nuove previsioni determinavano una variazione del Piano Regionale Paesistico.

I risultati dello studio hanno evidenziato la necessità di ridurre la perimetrazione delle aree edificabili escludendone quelle interessate da indicazione di rischio geologico. Conseguentemente gli elaborati di variante sono stati adeguati alla suddetta evidenza.”;

RILEVATO inoltre che il Progetto di Variante in oggetto come evidenziato nella già citata relazione illustrativa si propone di:

a) chiarire e ridefinire il quadro di riferimento normativo e pianificatorio indispensabile per dare attuazione a parte delle previsioni insediative originariamente adottate con la Variante Generale al PRG, di cui alla D.C.C. n° 28 del 30/04/1999, ma successivamente stralciate con DCC n°46 del 11/10/2001, in recepimento delle prescrizioni del Piano Regionale Paesistico;

b) ripropone le destinazioni d'uso dei suoli precedentemente previste limitatamente alle aree non interessate da specifici vincoli di carattere ambientale, geologico, idrogeologico, culturale e paesaggistico;

c) proporre una rettifica, verificata la non corretta trasposizione delle perimetrazioni di

tutela derivanti dalle pianificazioni di livello territoriale, dei suddetti perimetri al fine di chiarire gli ambiti di applicazione delle norme di tutela ambientale e pae saggistica;

d) proporre, pertanto, al fine di pervenire alla coerenza urbanistica delle nuove previsioni con gli strumenti di pianificazione territoriale, nonché di rettificare i perimetri del P.R.P. ai sensi dell'art. 18.3 comma a) delle NTA del P.R.P. del 21/03/1990 con atto 140/21, una Variazione del Piano Regionale Paesistico mediante appositi e laborati grafici come parte integrante della presente Variante al PRG (Elab. E1, E2);

RITENUTO pertanto di condividere e fare proprie gli obiettivi e le scelte di pianificazione evidenziate nel Progetto di Variante di cui trattasi che:

a) in coerenza con lo strumento urbanistico vigente confermano lo schema di sviluppo di tipo "lineare" lungo l'asse principale del territorio, precisandone i limiti verso l'ambiente naturale e consolidando gli iniziali brani insediativi presenti lungo il reticolo viario esistente;

b) le indagini svolte, al fine di individuare preliminarmente i caratteri e le specificità del territorio, hanno introdotto nella elaborazione della Variante al P.R.G. un insieme di parametri conoscitivi quali: l'uso del suolo, le dinamiche insediative, le modalità di fruizione del territorio, le risorse socio-economiche e ambientali, i caratteri geologici, ecc.;

c) l'elaborazione di questo insieme di informazioni ha permesso di attribuire un valore di "suscettività" alla trasformazione che inevitabilmente risulta dalla relazione del sistema ambientale con quello delle azioni antropiche. In particolare, la suscettività di trasformazione dei suoli dell'ambito interessato dal progetto di Variante ha rappresentato una lettura del sistema valle / territorio antropizzato, finalizzata all'ipotesi di insediamento ed espressa in termini di vocazione specifica dei luoghi. Pertanto, la valutazione dei dati nella loro disomogeneità è stata effettuata attraverso un comune binomio di lettura: "non trasformabilità/trasformabilità" ed esprime le suscettività complessive e la sintesi dei valori naturalistici e paesaggistici, dei caratteri geologici e delle presenze culturali;

d) a livello territoriale gli ambiti caratterizzati da un'indicazione di non trasformabilità, che rappresenta un atteggiamento di tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, nonché di prevenzione rispetto al rischio idrogeologico, sono individuabili negli ambiti ripariali e, per quanto riguarda i caratteri del paesaggio, un valore estremamente importante è rappresentato dalla conservazione delle aree ad uso agricolo montano che costituiscono una specificità di carattere percettivo del territorio ed una testimonianza dell'uso del territorio in relazione al nucleo storico;

e) il giudizio di trasformabilità dei suoli è stato espresso nell'ambito di pianura e nella sua limitata propaggine insediativa alle porte della frazione, nella consapevolezza che il perdurante del loro attuale uso promiscuo porti inevitabilmente ad uno stato di degrado o sottoutilizzo di tali aree;

CONSIDERATO inoltre che per quanto detto, il progetto di variante al P.R.G. interviene in due direzioni: la prima riguarda la rettifica dei perimetri degli ambiti sottoposti a norme di tutela ambientale e paesaggistica; la seconda attiene invece alla precisazione delle destinazioni d'uso dei suoli; sia mediante il corretto recepimento grafico

delle prescrizioni degli Enti territoriali, anche attraverso lo stralcio definitivo di alcune aree inibite alla trasformazione, sia nella riproposizione della edificabilità ad uso residenziale delle due aree di modesta entità a completamento di un iniziale insediamento posto lungo la strada vicinale Malepasso di Prato Marino. Queste, in particolare, consistono in due aree di modeste dimensioni, una di mq. 5.349 ed una di mq. 2.219, per complessivi mq. 7.568, il cui carico insediativo è abbondantemente compensato dalla eliminazione di 4 aree precedentemente previste come insediabili ma di fatto non attuabili e quindi definitivamente stralciate. In particolare 3 delle aree stralciate sono poste a sud di Rio Pratillo, in ambito ripariale, per mq. 4.892 (mq.1072+1920+1900) ed una di mq. 3.250 posta nell'ambito di variante, ma non insediabile in quanto ricadente in zona ripariale, per complessivi mq. 8.142;

CHE dal punto di vista delle potenzialità edificatorie sia le aree stralciate che le aree di nuova previsione hanno una destinazione d'uso dei suoli a Zona di Completamento e pertanto anche dal punto di vista dei carichi insediativi non si evincono variazioni rilevanti tra le previsioni vigenti e quelle di variante;

CHE per quanto riguarda le rettifiche perimetrali, si evidenzia che la Variante proposta oltre a chiarire con le opportune destinazioni d'uso dei suoli gli ambiti di rispetto dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 18/83 nel testo vigente, precisa la perimetrazione degli ambiti sottoposti a tutela da parte del P.R.P. prevedendo una nuova individuazione dell'ambito urbano;

RIBADITO infine che a seguito dei pareri acquisiti nel corso dei procedimenti avviati con la nota:

- prot. n. 6954 del 21/12/2017 avente per oggetto: <<Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO", ai sensi dell'art 12, secondo comma, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.. Trasmissione Rapporto Preliminare.>>;
- prot. n. 6955 del 21/12/2017 avente per oggetto: <<Indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO".>>;

EVIDENZIATO che a seguito di alcuni incontri con i competenti uffici della Regione Abruzzo al fine di meglio comprendere la portata di quanto rilevato nei pareri espressi dagli stessi all'esito dei quali si è individuato un percorso procedimentale per il proseguimento dell'iter avviato che in sintesi consiste:

- 1) nell'aggiornamento degli elaborati grafici della Variante di cui trattasi *stralciando ogni eventuale previsione urbanistica che comporti un aumento della pericolosità e/o del rischio sulle aree a pericolosità moderata interessate dalle previsioni del PAI, confermando invece le previsioni urbanistiche che non ricadono nelle zone delimitate dal PAI a pericolosità moderata*;
- 2) adozione del Provvedimento Conclusivo nella non assoggettabilità a VAS della variante così come sopra modificata;
- 3) successiva rielaborazione della Variante così come definita dal provvedimento VAS di cui al precedente punto 2) e proseguimento dell'iter urbanistico (pubblicazione BURA dell'avviso di adozione, periodo di pubblicazione di 45 giorni per eventuali osservazioni, esame osservazioni da parte del Consiglio Comunale, Convocazione e svolgimento della Conferenza dei Servizi urbanistica, eventuale aggiornamento per l'adeguamento degli elaborati alla conferenza, trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione della Variante al Piano Regionale Paesaggistico, trasmissione alla Provincia dell'Aquila per il parere di non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvazione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito Territoriale della frazione di Vigliano, con deliberazione del Consiglio Comunale di Scoppito e pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.A.).

VISTO e RICHIAMATO il Provvedimento del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione n. 6 del 19.12.2019, in qualità di Autorità Competente, avente per oggetto <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla “*VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO*” - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>>;

VISTI e condivisi i complessivi elaborati tecnici progettuali di cui si compone del Piano in oggetto sopra elencati, a firma dell'Arch. Lucrezia SCIOSCIA iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori della Provincia di Teramo al n. 657;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore si è provveduto con nota prot. n. 1800 del 14/04/2016 all'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001, le cui risultanze non sono state influenzate dall'aggiornamento degli elaborati grafici a seguito dello *stralcio della previsione urbanistica che comporti un aumento della pericolosità e/o del rischio sulle aree a pericolosità moderata interessate dalle previsioni del PAI*;

CHE con nota prot. n. RA/114732 del 20/05/2016 la Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DPC 018, Ufficio Tecnico ha rilasciato il parere richiesto ai sensi

dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974) come di seguito riportato:

“parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte dalla "Variante al P.R.G. vigente in variante al Piano Regionale Paesistico — Ambito territoriale della Frazione VIGLIANO", subordinando le stesse alle seguenti prescrizioni:

- ü Il presente parere è da intendersi riferito esclusivamente all'area interessata dalla “Variante al P.R.G. vigente in variante al Piano Regionale Paesistico — Ambito territoriale della Frazione VIGLIANO”;
- ü Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come Zone stabili suscettibili di AMPLIFICAZIONI LOCALI gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e successive Circolari esplicative;
- ü Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come Zone di Attenzione per Instabilità di Versante Quiescente (non coincidenti con zone vincolate dal PAI soggette a vincolo sovraordinato) si dà parere non favorevole a qualsivoglia tipo di intervento edilizio; nelle medesime zone, se sottoposte a vincolo sovraordinato sono consentiti gli interventi di cui alle NTA del PAI;
- ü Nelle zone adiacenti i corsi d'acqua devono essere rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto;
- ü Deve essere rispettato, per quanto attiene alle distanze dai corsi d'acqua, quanto contenuto nei "TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 4 marzo 2016 n.8 - pubblicata sul BURA n. 38 Speciale del 07/03/2016;
- ü L'intervento deve essere coerente con i contenuti della Relazione Geologica e della Microzonazione sismica;
- ü Prima di qualsiasi edificazione devono essere accertati, mediante indagini e prove in sito gli esatti parametri di resistenza meccanica dei terreni, le loro caratteristiche geotecniche e la loro stabilità mediante prove in sito;
- ü Tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 14.01.2008 e circolare 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n. 30483, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione;
- ü Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti;
- ü Devono essere effettuati i calcoli di stabilità per le opere realizzate su pendii con acclività non compatibile con le caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei terreni;
- ü In fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle infrastrutture previste devono essere eseguite, previo adeguato dimensionamento, idonee opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree

d'interesse;

- ü Devono essere evitati gli scavi di sbancamento tali da determinare scarpate o acclività poco stabili ed in ogni caso gli stessi devono essere protetti con opere di contenimento adeguatamente dimensionate e per le quali devono essere effettuati i relativi calcoli di stabilità;
- ü Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo vigente;

VISTA la L.R. n. 2 del 13/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Regione Abruzzo Assessorato Urbanistica Territorio, Beni Ambientali, Parchi e Riserve Naturali n. 184 del 12/03/1992;

VISTA la nota della Direzione Territorio e Beni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 3525 del 18/04/2000 avente per oggetto "L.R. 26 del 14/03/2000 - Modifiche ed integrazioni all'art. 43 della L.R. 11/99 - Approvazione degli Strumenti Urbanistici da parte del Consiglio Comunale. Direttiva di applicazione";

VISTO il *"Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale"*, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 nel testo in vigore;

VISTO l'art. 35, comma 1, della Legge Regionale 18 aprile 1983 nel testo vigente che recita *"Prima dell'adozione del P.R.G. o contestualmente ad essa, il Consiglio Comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea retta, come risulta dai Registri Immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli Consiglieri Comunali."*;

ACQUISITI a tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei consiglieri comunali;

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 nel testo vigente e l'art. 43 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE, condivise e fatte proprie le motivazioni e le finalità espresse nella "Relazione Illustrativa (Elaborato A)" predisposta e sottoscritta dall'Arch. Lucrezia Scioscia;

VISTO il D.L.gs. 03/04/2006 n. 152 modificato dal D.L.gs. 16/04/2008 n. 4, vigente dal 13/02/2008 e successivamente modificato con il D.L.gs. 29/06/2010 n. 128, in vigore dal 26/08/2010 e con D.L. 09/02/2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge n. 35 del 04/04/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 06/04/2012 n. 82, in vigore dal 10/02/2012, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al nuovo Codice dell'Ambiente di cui al citato Decreto Legislativo n. 152/2006;

VISTO il Provvedimento del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione n. 6 del 19.12.2019, in qualità di Autorità Competente, in merito alla <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>>;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, oltre al visto di conformità amministrativa del Segretario Comunale;

IL PRESIDENTE pertanto apre la discussione;

ESAURITA la discussione in aula;

IL PRESIDENTE invita pertanto il consiglio a procedere alla votazione del presente punto all'ordine del giorno

Con voti	Favorevoli n. 7
	Contrari n. ==
	Astenuti n. ==

D E L I B E R A

ü la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

ü di prendere atto della consistenza fondiaria dei consiglieri, specificata ai sensi

dell'art. 35 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore in merito alla trasparenza amministrativa, così come riportato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei consiglieri comunali acquisite in atti così come meglio evidenziato nello specchio riassuntivo che segue dove vengono evidenziati gli identificativi catastali che sarà oggetto di trasposizione cartografica in uno specifico elaborato da intendersi facente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non allegate:

Foglio n.	Particelle
27	330, 331, 351, 352, 327, 245, 447, 185, 94, 95, 321, 322, 270
29	21
30	170

Con voti Favorevoli n. 7
 Contrari n. ==
 Astenuti n. ==_

D E L I B E R A

ü di prendere atto del Provvedimento del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione n. 6 del 19.12.2019, in qualità di Autorità Competente, avente per oggetto <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO" - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>>;

ü di adottare la presente "Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito territoriale della frazione di VIGLIANO" costituita dagli elaborati grafici e/o normativi così come predisposti e trasmessi dai professionisti incaricati, ognuno per quanto di propria competenza, di seguito elencati:

ELENCO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G. AMBITO DI VIGLIANO		
ELABORATI		
A	Relazione generale	
TAVOLE		Scala

B	Inquadramento territoriale e urbanistico	Varie
C	PRG Vigente – Ambito Vigliano	1:2.000
D	PRG Variato – Ambito Vigliano	1:2.000
E	Proposta di Variante al P.R.P.	
	E.1_ P.R.P. Vigente e P.R.P. Variato	Varie
	E.2_ Trasposizione del P.R.P. sulla Variante al P.R.G. con individuazione delle rettifiche dei perimetri e della proposta di variante al P.R.P.	1:5.000

RELAZIONE GEOLOGICA E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO1 a firma del Dott.ssa. Geol. Adele AGNELLI (solo ai fini dell'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001);

ü di prendere atto dell'acquisizione del prescritto parere rilasciato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974), di cui alla nota prot. n. RA/114732 del 20/05/2016 la Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DPC 018, Ufficio Tecnico, riportato in premessa ed al quale si rimanda per una più completa disamina;

ü di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella il qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione;

ü di disporre il deposito e la pubblicazione della “*Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito territoriale della frazione di VIGLIANO*”, testé adottata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 e seguenti dell'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo vigente;

ü di attivare la procedura di cui all'art. 10 della L.R. n. 18 del 12/04/1983 nel testo vigente_ (pubblicazione BURA dell'avviso di adozione, periodo di pubblicazione di 45 giorni per eventuali osservazioni, esame osservazioni da parte del Consiglio Comunale, Convocazione e svolgimento della Conferenza dei Servizi urbanistica, eventuale aggiornamento per l'adeguamento degli elaborati alla conferenza, trasmissione al Consiglio Regionale per l'approvazione della Variante al Piano Regionale Paesaggistico, trasmissione alla Provincia dell'Aquila per il parere di non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvazione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale Vigente in Variante al Piano Regionale Paesaggistico – Ambito Territoriale della frazione di Vigliano, con deliberazione del Consiglio Comunale di Scoppito e pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.A.);

ü di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ed al Segretario Comunale per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Fausto PANCELLA

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Volpe Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Accili Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:

Dalla suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 17/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ACCILI MARINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

[] è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ACCILI MARINA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li 17/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA
